

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COD.43029

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 3 DEL 07-02-17

OGGETTO	CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "IRCR" DI MACERATA PER GESTIONE RESIDENZA PROTETTA/CASA DI RIPOSO "A. CRISTALLINI".
----------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

CARNEVALI CARLO	P	MONTI GIUSEPPINA	P
BRACONI LUCA	P	BRACACCINI FRANCESCO	P
MEZZALANI LUCIANO	P	BENOCCI ANNA	P
PALMILI MARTINO	P	MONINA PAOLO	P
PAOLTRONI ARIANNA	P	SPARAPANI MASSIMO	P
ZACCONI MICHELE	P	LONGO LUCA	P
GAMBINI ALESSANDRO	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[0] Presenti n.[13]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Dott. BENASSAI VINCENZO

Assume la presidenza il Dott. Carnevali Carlo

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco relaziona sulla proposta di delibera ad oggetto "CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "IRCR" DI MACERATA PER GESTIONE RESIDENZA PROTETTA/CASA DI RIPOSO "A. CRISTALLINI"."-

Riferisce che si è pensato di fare una convenzione triennale evidenziando che anche i Comuni di Montecassiano e Potenza Picena hanno attivato una convenzione con l'IRCR di Macerata con durata triennale.

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Monti che evidenzia che la gestione del servizio degli anziani è cosa molto delicata, soprattutto se si tratta di anziani non autosufficienti. Osserva che l'IRCR è un'istituzione che ha maturato esperienza sul campo e che nell'ambito della convenzione verrà dato rilievo alla collaborazione con il volontariato. All'importo di **euro 415.000** (quattrocentoquindicimila) annuali si aggiungono € 5.000 l'anno a titolo di rimborso dei costi di gestione sopportati dall'Azienda. Nella gestione della Casa di Riposo debbono essere fatti degli adeguati controlli. La realtà risulta essere un po' diversa da quello che è previsto sulla carta. Il personale lamenta un impegno troppo stressante. Occorre inoltre un controllo per individuare gli ospiti che sono effettivamente non autosufficienti.

Il Sindaco osserva che lo stato di autosufficienza o non autosufficienza è determinato da un nucleo dell'ASL su segnalazione del medico di base; ritiene inoltre che la Casa di Riposo costituisce un fiore all'occhiello della Comunità. Però c'è il rischio che ci si possa speculare sopra. Nell'anno precedente vi è stato un aumento del costo del personale di oltre 13.000 Euro annui e l'Iva per il servizio mensa è passata al 22%. La soluzione è quella di tornare a 2 ore in meno di impiego per metà del personale OOSS, come peraltro è avvenuto durante i precedenti anni, invece che spendere 13.000 Euro in più. Questo non ha ricevuto il gradimento del personale. A Dicembre dello scorso anno è stata decisa la proroga della convenzione di due mesi al fine di prevedere una convenzione con durata triennale. Un conto è fare una gara per servizi della durata di un anno, un conto è fare una gara con servizi di durata triennale. I risparmi derivanti dall'economia di scala verranno destinati alle funzioni del personale. Vi è un piccolo malessere del personale da far rientrare.

Il Consigliere Monti apprezza l'impegno per 415.000 euro. Però la situazione del personale è abbastanza confusa. Il personale si è trovato a fare 160 ore di lavoro rispetto alle precedenti 136. Il suo proposito è migliorare la situazione del personale che segnala disservizi, anche con riferimento a straordinari non pagati.

Il Sindaco osserva che le 3 operatrici che fanno 2 ore in meno le recuperano con le sostituzioni. Per risolvere il problema economico andrebbero aumentate le tariffe. Le tariffe di Macerata (1600 euro) sono più alte di quelle di Montefano (1200 euro).

Il Consigliere Monti illustra la procedura prevista dal regolamento per gli anziani autosufficienti e per quelli non autosufficienti. E' giusto che la famiglia paghi per gli anziani non autosufficienti.

Il Sindaco afferma che il trattamento degli ospiti avviene in modo esemplare. Si è ricorsi per l'affidamento della convenzione all'esperienza massima che c'è, l'IRCR di Macerata.

Il Consigliere Monti afferma che l'Amministrazione fa bene a mantenere il pugno fermo sui 415.000 euro.

Interviene il Consigliere Sparapani che afferma: nel 2014 quando votammo la delibera la votammo tutti; lavoratori e ospiti furono messi sullo stesso piano. Oggi purtroppo non è più così. Il numero di ore che le ragazze fanno non è lo stesso di prima. Fanno due ore in meno.

Il Sindaco afferma che vi è autonomia gestionale ma il conto non può essere portato a 13.000 euro in più.

Il Consigliere Sparapani invita a verificare l'adeguamento orario.

Il Sindaco invita l'IRCR a normalizzare la situazione senza ulteriori costi a carico dell'Amministrazione.

Il Consigliere Monti invita a controllare l'orario.

Il Consigliere Sparapani comunica che approfondirà la situazione; le operatrici rispetto a prima guadagnano meno.

Il Sindaco sollecita l'IRCR a che rientri tutto nella normalità. L'ultima scelta sarebbe l'aumento delle tariffe.

Il Consigliere Sparapani afferma che lavoratori ed ospiti non sono attualmente alla pari e che ciò crea malcontenti.

Il Sindaco osserva che si è tutti sensibili ai livelli occupazionali di questo paese. Si sta facendo il massimo per riconoscere la dignità degli ospiti e del personale.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera ad oggetto: CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "IRCR" DI MACERATA PER GESTIONE RESIDENZA PROTETTA/CASA DI RIPOSO "A. CRISTALLINI".-

La votazione per alzata di mano dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti 13; voti favorevoli 10; astenuti n. 3 (Consiglieri Longo, Monina e Sparapani).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla seguente deliberazione predisposto dal SETTORE I°/A - relativo all'approvazione di una convenzione con l'IRCR di Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona) per la gestione della Casa di Riposo Comunale "A. Cristallini";

RICHIAMATO l'atto di C.C. n. 49 del 28.11.2014 di convenzionamento temporaneo dei servizi socio-sanitari, di assistenza diurna e notturna, infermieristica, fornitura pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature, lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta "A. Cristallini" con l'IRCR con sede a Macerata (Azienda

Pubblica Servizi alla Persona) per una durata di UN ANNO dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

RICHIAMATO l'atto di C.C. n. 41 del 28.11.2015 di convenzionamento temporaneo dei servizi socio-sanitari, di assistenza diurna e notturna, infermieristica, fornitura pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature, lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta "A. Cristallini" con l'**IRCR con sede a Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona)** per una durata di UN ANNO dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

RICHIAMATO l'atto di G.C. n. 96 del 20.12.2016 con cui premesso:

“ ... CHE le rappresentanze politiche e tecniche del Comune e dell'IRCR si sono di recente incontrate per valutare un rinnovo della convenzione;

“CHE l'Amministrazione sta valutando la possibilità di un affidamento di gestione di più lunga durata;

“DATO ATTO che questo comporta un impegno oneroso, pertanto da valutare con l'approvazione del Bilancio Esercizio Finanziario 2017;

“VISTA la nota dell'Azienda sanitaria IRCR del 17.12.2016 acquisita al prot. n. 9675 del 19.12.2016 nella quale sono riportati il rendiconto dell'attività relativa al 2016 ed un'ipotesi dei costi annuali per il 2017 – 2018 – 2019;

“ RITENUTO, nella decisione in merito alla futura gestione ed alla durata della stessa da parte del Consiglio Comunale, di provvedere in ordine alla gestione del servizio nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2017 e la scadenza per l'approvazione del bilancio 2017 – 2019 (28 febbraio 2017);

“RILEVATO

- Che è un servizio non sospensibile in quanto strettamente collegato ad erogazione servizi pubblici essenziali;
- Che per i motivi sopra esposti è necessario prorogare per mesi 2 (Gennaio-Febbraio 2017) la convenzione con l'IRCR di Macerata;

si deliberava di prorogare la convenzione con l'Azienda Pubblica Servizi "IRCR" di Macerata di mesi due (Gennaio-febbraio 2017) alle stesse condizioni della Convenzione Rep 3073 del 15/01/2016 ...”;

Vista la nota del Direttore dell'IRCR di Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona) in data 03.02.2017, con cui si trasmette una proposta di convenzione con durata triennale fino al 31.12.2019 che fa seguito alla fase sperimentale già attuata per gli anni 2015 e 2016;

RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata, quale atto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale in una sua prossima seduta;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto,

PARERE FAVOREVOLE f.to Dr. Vincenzo Benassai

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore II° (Finanziario e Contabile) sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto,

PARERE FAVOREVOLE f.to Rag. Paola Cingolani

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

1.- Il Documento Istruttorio redatto dal Responsabile del Settore I°/A (Servizi Sociali e Casa di Riposo) riportato in calce costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. - DI RINNOVARE, per i motivi in premessa, l'affidamento della gestione dei servizi socio-sanitari, di assistenza diurna e notturna, infermieristica, fornitura pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature, lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta "A. Cristallini" all'IRCR con sede a Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona) per la durata di TRE ANNI dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

3. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, costituito di n. 22 articoli, parte integrante di questo dispositivo, dove sono regolati i rapporti sia di natura giuridica che economica con l'IRCR di Macerata, da stipulare dopo l'approvazione consiliare.

4. DI DARE ATTO che il Comune con il presente provvedimento, per lo svolgimento dei suddetti servizi, si impegna a corrispondere all'Azienda un rimborso spese pari ad **euro 415.000** (quattrocentoquindicimila) l'anno, definito sulla base dei costi complessivi sostenuti negli anni precedenti, dei piani di lavoro programmati e dei livelli di assistenza da erogare, al netto delle spese per utenze e manutenzione, che restano a carico del Comune. Al predetto importo di **euro 415.000** (quattrocentoquindicimila) si aggiungono € 5.000 l'anno a titolo di rimborso dei costi di gestione sopportati dall'Azienda

5. DI AUTORIZZARE l'assunzione dei relativi impegni di spesa con incarico al Funzionario Responsabile del Servizio comunale da assumere con apposite Determinazioni, sui capitoli di spesa 1826/3 "Spese per la casa di riposo convenzione IRCR" codice bilancio 12.03 - 1.03.02.15.008 del bilancio di previsione 2017 e successivi;

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore I°/A di competenza di procedere agli adempimenti amministrativi conseguenti alla presente adozione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
SETTORE I°/A – SERVIZI SOCIALI – CASA DI RIPOSO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°/A

RICHIAMATO l'atto di C.C. n. 49 del 28.11.2014 di convenzionamento temporaneo dei servizi socio-sanitari, di assistenza diurna e notturna, infermieristica, fornitura pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature, lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta "A. Cristallini" con **l'IRCR con sede a Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona)** per una durata di UN ANNO dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

RICHIAMATO l'atto di C.C. n. 41 del 28.11.2015 di convenzionamento temporaneo dei servizi socio-sanitari, di assistenza diurna e notturna, infermieristica, fornitura pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature, lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta "A. Cristallini" con **l'IRCR con sede a Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona)** per una durata di UN ANNO dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

RICHIAMATO l'atto di G.C. n. 96 del 20.12.2016 con cui premesso:

“ ... CHE le rappresentanze politiche e tecniche del Comune e dell'IRCR si sono di recente incontrate per valutare un rinnovo della convenzione;

“CHE l'Amministrazione sta valutando la possibilità di un affidamento di gestione di più lunga durata;

“DATO ATTO che questo comporta un impegno oneroso, pertanto da valutare con l'approvazione del Bilancio Esercizio Finanziario 2017;

“VISTA la nota dell'Azienda sanitaria IRCR del 17.12.2016 acquisita al prot. n. 9675 del 19.12.2016 nella quale sono riportati il rendiconto dell'attività relativa al 2016 ed un'ipotesi dei costi annuali per il 2017 – 2018 – 2019;

“ RITENUTO, nella decisione in merito alla futura gestione ed alla durata della stessa da parte del Consiglio Comunale, di provvedere in ordine alla gestione del servizio nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2017 e la scadenza per l'approvazione del bilancio 2017 – 2019 (28 febbraio 2017);

“RILEVATO

- Che è un servizio non sospendibile in quanto strettamente collegato ad erogazione servizi pubblici essenziali;

- Che per i motivi sopra esposti è necessario prorogare per mesi 2 (Gennaio-Febbraio 2017) la convenzione con l'IRCR di Macerata;

si deliberava di prorogare la convenzione con l'Azienda Pubblica Servizi "IRCR" di Macerata di mesi due (Gennaio-febbraio 2017) alle stesse condizioni della Convenzione Rep 3073 del 15/01/2016 ...";

Vista la nota del Direttore dell'IRCR di Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona) in data 03.02.2017, con cui si trasmette una proposta di convenzione con durata triennale fino al 31.12.2019 che fa seguito alla fase sperimentale già attuata per gli anni 2015 e 2016;

RILEVATO:

- che il Comune di Montefano, vista la particolarità e la delicatezza dei servizi rivolti all'utenza anziana, in particolare se non autosufficiente e quindi particolarmente fragile, e preso atto della costante evoluzione normativa della materia socio-sanitaria, anche in relazione alla complessità dei servizi, intende delegare, a titolo sperimentale, la gestione della struttura all'APSP "IRCR Macerata", in quanto soggetto istituzionale pubblico che ha già in attivo nel territorio altre convenzioni analoghe;
- che l' "IRCR Macerata" è un'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (APSP) sorta dalla trasformazione dell'ex IPAB, per effetto della L. 328/2000, art. 10, e successivo decreto legislativo attuativo n. 207/2001, ai sensi di quanto stabilito della L.R. 5/2008;
- che l'esperienza nei servizi per anziani dell'APSP "IRCR Macerata" è secolare e che la stessa è oggi specifico punto di riferimento territoriale nel campo, essendo in possesso di quell'organizzazione e quella professionalità specifica oggi necessaria per la gestione di detti servizi;
- che il servizio assistenziale erogato dalla struttura, in passato prettamente socio-assistenziale e rivolto ai non abbienti, è oggi sempre più socio-sanitario, ove la componente sanitaria, seppure non prevalente rispetto a quella sociale, è divenuta determinante e necessità di specifica attenzione e professionalità;
- che a tal fine risulta determinante un continuo e costante confronto con l'azienda sanitaria al fine di ottimizzare la qualità dell'assistenza nella struttura, nonché i risultati economici;

PRESO ATTO che la Casa di Riposo "A. Cristallini", in quanto con limitato numero di posti letto, ha necessità di una gestione più attenta, ma anche e soprattutto di una rivisitazione organizzativa-strutturale che consenta di renderla, in futuro, più adeguata alle esigenze sociali e normative, nonché con costi gestionali più accettabili;

RICORDATO che l'APSP "IRCR Macerata" ha tra le proprie finalità statutarie, anche la possibilità di erogare e gestire tutte le prestazioni connesse con fabbisogno di assistenza sociale del territorio;

CONSIDERATO che l'art. 15 della L. 241/90 stabilisce che "...le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune..." (in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente). Detti accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO:

- che la realizzazione di un progetto di collaborazione nel settore sociale da parte di due soggetti pubblici istituzionalmente preposti a soddisfare i bisogni di assistenza dei cittadini rappresenta evidentemente "interesse comune" previsto e richiamato dall'art. 15 della L. 241/90;
- che la L.R. n. 5 del 26/2/2008, all'art. 21, comma 3, recita espressamente "Alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla presente legge, i Comuni e gli Ambiti Sociali possono conferire l'espletamento di ulteriori servizi, rispetto a quelli svolti, relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, in rapporto alle potenzialità economiche ed organizzative delle stesse, nel rispetto dell'art. 11 della L. 328/2000;
- che l'art. 30 del TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni in materia funzioni e servizi da svolgere in modo coordinato tra enti locali si applica anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

PRESO ATTO che, verificata l'efficacia, l'efficienza, la convenienza della gestione associata, vi è stato un miglioramento generale dei servizi e ritenuto, in relazione ai buoni risultati della gestione del corrente anno raggiunti, alla erogazione di servizi di ottima qualità erogati agli anziani, alla generale soddisfazione degli ospiti e delle famiglie, di procedere al rinnovo del convenzionamento per il triennio 2017 – 2019;

VISTO lo schema di convenzione concordato tra i rappresentanti degli Uffici comunali e dell'IRCR, costituito di n. 22 articoli, con il quale sono stati disciplinati i rapporti tra i due enti per il rinnovo delle funzioni associate;

DATO ATTO che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di mantenere efficiente il servizio infermieristico, di assistenza notturna, di pulizia e lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta, ottenendo nel contempo un mantenimento del livello qualitativo del servizio o possibilmente un miglioramento;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento temporaneo di tutti i servizi inerenti la casa di riposo/residenza protetta per un periodo di un anno a titolo sperimentale, per poi verificare l'efficacia, l'efficienza, la convenienza ed il miglioramento degli stessi e successivamente procedere alla prosecuzione del rapporto convenzionale;

Ritenuto di esprimere parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione,

SI PROPONE DI ADOTTARE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:

1.- Il Documento Istruttorio redatto dal Responsabile del Settore I°/A (Servizi Sociali e Casa di Riposo) riportato in calce costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. - DI RINNOVARE, per i motivi in premessa, l'affidamento della gestione temporanea dei servizi socio-sanitari, di assistenza diurna e notturna, infermieristica, fornitura pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature, lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta "A. Cristallini" all'IRCR con sede a Macerata (**Azienda Pubblica Servizi alla Persona**) per la durata di TRE ANNI dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

3. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, costituito di n. 22 articoli, parte integrante di questo dispositivo, dove sono regolati i rapporti sia di natura giuridica che economica con l'IRCR di Macerata, da stipulare dopo l'approvazione consiliare.

4. DI DARE ATTO che il Comune con il presente provvedimento, per lo svolgimento dei suddetti servizi, si impegna a corrispondere all'Azienda un rimborso spese pari ad **euro 415.000** (quattrocentoquindicimila) l'anno, definito sulla base dei costi complessivi sostenuti negli anni precedenti, dei piani di lavoro programmati e dei livelli di assistenza da erogare, al netto delle spese per utenze e manutenzione, che restano a carico del Comune. Al predetto importo di **euro 415.000** (quattrocentoquindicimila) si aggiungono € 5.000 l'anno a titolo di rimborso dei costi di gestione sopportati dall'Azienda

5. DI AUTORIZZARE l'assunzione dei relativi impegni di spesa con incarico al Funzionario Responsabile del Servizio comunale da assumere con apposite Determinazioni, sui capitoli di spesa 1826/3 "Spese per la casa di riposo convenzione IRCR" codice bilancio 12.03 – 1.03.02.15.008 del bilancio di previsione 2017 e successivi;

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore I°/A di competenza di procedere agli adempimenti amministrativi conseguenti alla presente adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°/A
Dr. Carlo Carnevali

**CONVENZIONE TRA
COMUNE DI MONTEFANO E AZIENDA PUBBLICA SERVIZI
ALLA PERSONA "IRCR Macerata" PER LA GESTIONE DELLA
CASA DI RIPOSO "A. CRISTALLINI" DI MONTEFANO**

(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e dell'art. 21, comma 3, della L.R. 5 del 26/2/2008 e loro s.m.i.)

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ nella sede Municipale di Montefano

TRA

l'Amministrazione comunale di Montefano (d'ora in avanti definita "COMUNE"), con sede in Montefano (MC) – Via ----n. - (CF----), e rappresentata da -----

E

l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "IRCR Macerata" (d'ora in avanti definita "AZIENDA") con sede in Macerata – Via B. Gigli n. 2 (CF----), rappresentata da -----

PREMESSO CHE

- il Comune di Montefano è proprietario della struttura assistenziale denominata - Casa di Riposo "Amilcare Cristallini" sita in Montefano (MC), Via della Vittoria n. 17 – nella quale viene esercitata l'attività non commerciale di assistenza tutelare di tipo residenziale per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
- in tale struttura sono presente due attività di tipo residenziale:
 - residenza protetta – per n. 15 posti letto (autorizzazione n. 1 - prot. n. 1325 del 25/2/2010);
 - casa di riposo – per n. 10 posti letto (autorizzazione n. 2 - prot. n. 1326 del 25/2/2010);
- la Residenza Protetta è convenzionata, per n. 15 posti letto, con l'ASUR AV3;
- nella struttura assistenziale, in funzione della tipologia residenziale, ai sensi della L.R. 20/2002 e del R.R. 1/2004 e s.m.i., vengono effettuati i seguenti servizi:
 - servizio socio-assistenziale;
 - servizio infermiere;
 - servizio cucina;
 - servizio lavanderia;
 - servizio pulizie;
- il servizio socio-sanitario diurno è effettuato sia direttamente con personale dipendente del Comune di Montefano sia, ad integrazione delle ore necessarie per garantire i livelli di assistenza previsti, mediante affidamento a soggetti terzi attraverso idonee gare d'appalto ai sensi del D. Lgs. 165/2003;
- il Comune di Montefano, vista la particolarità e la delicatezza dei servizi rivolti all'utenza anziana, in particolare se non autosufficiente e quindi particolarmente fragile, e preso atto della costante evoluzione normativa della materia socio-sanitaria, intende delegare, a titolo sperimentale, la gestione della struttura all'APSP "IRCR Macerata", in quanto soggetto istituzionale pubblico che ha già in attivo nel territorio altre convenzioni analoghe;
- l'Azienda "IRCR Macerata" è un'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (APSP) sorta dalla trasformazione dell'ex IPAB, per effetto della L. 328/2000, art. 10, e successivo decreto legislativo attuativo n. 207/2001, ai sensi di quanto stabilito della L.R. 5/2008;
- l'esperienza nei servizi per anziani dell'APSP "IRCR Macerata" è secolare e che la

- stessa è oggi specifico punto di riferimento territoriale nel campo essendo in possesso di quell'organizzazione e quella professionalità specifica oggi necessaria per la gestione di detti servizi;
- la Casa di Riposo "A. Cristallini", in quanto con limitato numero di posti letto, ha necessità di una gestione più attenta, ma anche e soprattutto di una rivisitazione organizzativa-strutturale che consenta di renderla, in futuro, più adeguata alle esigenze sociali e normativa, nonché con costi gestionali più accettabili;
 - l'APSP "IRCR Macerata" ha tra le proprie finalità statutarie, anche la possibilità di erogare e gestire tutte le prestazioni connesse con fabbisogno di assistenza sociale del territorio;
 - che l'art. 15 della L. 241/90 stabilisce che "...le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune..." (in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente). Detti accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni;
 - la realizzazione di un progetto di collaborazione nel settore sociale da parte di due soggetti pubblici istituzionalmente preposti a soddisfare i bisogni di assistenza dei cittadini rappresenta evidentemente "interesse comune" previsto e richiamato dall'art. 15 della L. 241/90;
 - la L.R. n. 5 del 26/2/2008, all'art. 21, comma 3, recita espressamente "Alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla presente legge, i Comuni e gli Ambiti Sociali possono conferire l'espletamento di ulteriori servizi, rispetto a quelli svolti, relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, in rapporto alle potenzialità economiche ed organizzative delle stesse, nel rispetto dell'art. 11 della L. 328/2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il COMUNE di Montefano (d'ora in avanti COMUNE) affida all'APSP "IRCR Macerata" (d'ora in avanti AZIENDA), che accetta, la gestione della Casa di Riposo "Amilcare Cristallini" di Montefano (d'ora in avanti STRUTTURA ASSISTENZIALE), sita in Via della Vittoria n. 17 di Montefano (MC), con le attività ivi esercitate di tipo residenziale ed i servizi in essa presenti rivolti a persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, residenti o meno nel COMUNE di Montefano.

ART. 2

OBIETTIVO GENERALE DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha l'obiettivo del miglioramento quali-quantitativo delle attività e dei servizi esistenti nella STRUTTURA ASSISTENZIALE di Montefano in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Il convenzionamento con l'AZIENDA costituisce un riferimento organizzativo e professionale d'ambito provinciale e rientra nell'ottica della gestione associata dei servizi in ambito pubblico, in grado di consentire l'attivazione di sinergie capaci di razionalizzare i costi di gestione senza incidere nella qualità dell'assistenza.

ART. 3

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA CONVENZIONE

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al precedente articolo, la convenzione ha la finalità di attivare uno specifico progetto dell'AZIENDA che individui in maniera più appropriata le potenzialità della STRUTTURA ASSISTENZIALE, in funzione di un ampliamento dei posti esistenti per non autosufficienti e la possibile attivazione di altre attività residenziali e/o semi-residenziali, nonché domiciliari, finalizzate soprattutto all'assistenza degli anziani del territorio montefanese, con il coinvolgimento dell'Ambito Sociale e dell'Azienda Sanitaria di competenza territoriale.

E' obiettivo specifico anche la realizzazione di progetti sociali e socio-sanitari, di servizio civile, nonché alla revisione condivisa di convenzioni, regolamenti e carte dei servizi.

ART. 4

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio assistenza nel suo complesso si caratterizza in tutte le prestazioni tendenti all'aiuto ed al sostegno dell'autonomia della persona e al soddisfacimento dei bisogni primari degli ospiti sia di quelli costretti a letto sia di quelli autosufficienti o parzialmente tali.

Il servizio infermieristico si caratterizza in tutte le prestazioni riconducibili al campo proprio delle prestazioni infermieristiche professionali, con il rispetto dei protocolli predisposti dall'ASUR Zona territoriale n. 8

Il servizio pulizia e lavanderia comprenderà tutte le attività che riguardano il complesso di procedimenti o operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti.

Sarà cura dell'Azienda provvedere anche all'acquisto, trasporto in proprio e stoccaggio di tutti i materiali occorrenti e necessari.

Il servizio dovrà essere effettuato nel puntuale rispetto di tutte le condizioni particolari e le specifiche tecniche previste dalla vigente normativa per le case di riposo.

ART. 5

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione fa seguito alla fase sperimentale già attuata per gli anni 2015 e 2016, decorre dall'1/1/2017 ed ha durata triennale, fino al 31/12/2019.

Le parti concordano di effettuare verifiche periodiche congiunte, con cadenza semestrale, in ordine agli aspetti gestionali ed ai risultati ottenuti, al fine di valutare eventuali scostamenti rispetto agli impegni assunti dalle parti e concordare conseguenti rimodulazioni economico/organizzative.

Alla scadenza del 31 dicembre di ciascun anno le parti possono recedere dagli impegni di cui al presente atto, con un preavviso di almeno tre mesi, qualora ritengano che non vi siano le condizioni per il proseguimento del rapporto convenzionale, oppure concordare il suo rinnovo per un successivo periodo.

ART. 6

ATTIVITA' ESERCITATE NELLA STRUTTURA ASSISTENZIALE

Nella STRUTTURA ASSISTENZIALE sono esercitate, a seguito di regolare autorizzazione ai sensi della L.R. 20/2002 e secondo i requisiti di cui al R.R. 1/2004 e s.m.i., le seguenti attività di tipo residenziale:

– una residenza protetta, per n. 15 posti letto (autorizzazione provvisoria n. 1 del

25/02/2010, prot. n. 1325);

- una casa di riposo, per n. 10 posti letto (autorizzazione provvisoria n. 2 del 25/02/2010, prot. n. 1326);

L'AZIENDA si impegna a mantenere in funzione, per tutta la durata contrattuale, le attività di tipo residenziale oggi presenti nel numero dei posti letto attualmente autorizzati. Nell'ambito del programma riorganizzativo condiviso e previa specifica autorizzazione del COMUNE, il numero dei posti letto potrà essere variato.

Rimane in ogni caso a carico del COMUNE l'adeguamento ai requisiti strutturali previsti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio delle specifiche attività residenziali.

ART. 7

SERVIZI EROGATI NELLA STRUTTURA ASSISTENZIALE

Nella struttura assistenziale dovranno essere erogati i seguenti servizi a favore degli utenti ivi ospitati:

- servizio socio-sanitario;
- servizio infermieristico;
- servizio mensa;
- servizio lavanderia;
- servizio pulizie.

Detti servizi dovranno essere erogati nella quantità e qualità stabilite dalle normative esistenti (L.R. 20/2002 e R.R. 1/2004 e s.m.i.) e da eventuali norme future che ricadano all'interno del periodo di convenzionamento.

Fermo restando l'utilizzo del personale dipendente del Comune già assegnato alla casa di riposo, l'AZIENDA effettuerà i servizi attraverso soggetti terzi, reperito mediante apposite gare secondo la normativa vigente

ART. 8

AMMISSIONI OSPITI E CORRESPONSIONE DELLE RETTE DI DEGENZA

La gestione delle ammissioni degli ospiti nella struttura, la determinazione, la gestione e la riscossione delle rette di degenza rimane in carico al COMUNE.

ART. 9

VARIAZIONE DELLO STATUS DELL'OSPITE DA AUTOSUFFICIENTE A NON AUTOSUFFICIENTE

La variazione dello status di un ospite da autosufficiente a NON autosufficiente deve essere certificata dal MMG attraverso la compilazione della apposita scheda, su proposta del responsabile di cui al successivo art. 13, comma 1.

La variazione dello status così certificata viene comunicata tempestivamente all'ospite ed al familiare/referente per la sottoscrizione di un nuovo contratto riferito alla condizione di non autosufficiente.

La nuova retta corrispondente al nuovo status, che rientra nelle competenze di cui al precedente art. 8, decorre dalla data del certificato del MMG.

ART. 10

CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente convenzione, il COMUNE si impegna a corrispondere all'Azienda un rimborso spese par ad **euro 415.000** (quattrocentoquindicimila) l'anno, definito sulla base dei costi complessivi

sostenuti negli anni precedenti, dei piani di lavoro programmati e dei livelli di assistenza da erogare, al netto delle spese per utenze e manutenzione, che restano a carico del Comune.

All'importo di cui al comma 1 si aggiungono **euro 5.000** l'anno a titolo di rimborso dei costi di gestione sopportati dall'Azienda.

In esito delle verifiche al 31 dicembre di ciascun anno, gli importi di cui ai commi precedenti potranno essere rimodulati per l'anno successivo in accordo tra le parti.

Eventuali assenze straordinarie del personale dipendente del Comune, che si dovessero verificare a qualsiasi titolo, determineranno un corrispondente maggior utilizzo del personale fornito da soggetti terzi, con relativo aumento dell'importo complessivo di cui al precedente comma, che sarà oggetto di apposita presa d'atto in sede di verifica di cui al precedente comma.

L'erogazione del corrispettivo sarà effettuata mensilmente con acconti costanti di **€ 35.000,00** (trentacinquemila), da effettuarsi entro il 20 di ogni mese.

Con tale corrispettivo l'Azienda si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di che trattasi e per qualsiasi altra prestazione commessa e/o conseguente ai servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta dal Comune dal pagamento del prezzo così come definito al precedenti commi.

ART. 11

COMODATO D'USO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE

L'immobile ove insiste la Casa di Riposo "A. Cristallini" di Montefano e le attrezzature in esso contenute, di cui è stato redatto verbale di consistenza allegato alla presente convenzione (allegato A), viene concesso all'AZIENDA in regime di comodato gratuito per durata corrispondente a quella della convenzione.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle attrezzature di proprietà comunale in esso contenute, nonché la sostituzione di queste ultime, sono a carico del COMUNE.

ART. 12

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'AZIENDA, nell'ambito delle proprie possibilità dettate dalla natura giuridica e dalle norme vigenti, si impegna ad utilizzare strumenti giuridici e procedure che consentano di dare precedenza al personale sinora utilizzato dai soggetti esterni nei servizi oggetto della presente convenzione.

Il personale dipendente del COMUNE che effettua servizi di assistenza nella Casa di Riposo sarà comandato all'AZIENDA per tutta la durata della convenzione. Gli emolumenti stipendiali restano a carico del Comune e saranno rimborsati con cadenza mensile dall'Azienda IRCR dietro presentazione del relativo rendiconto.

L'Azienda si impegna a garantire tutti i servizi necessari per una corretta gestione della struttura assistenziale, nonché i livelli assistenziali previsti dalla vigente normativa.

ART. 13

RESPONSABILE

L'AZIENDA designa responsabile dei servizi e delle prestazioni, avente idonei requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa, ed un suo sostituto per i periodi di assenza dello stesso.

Il responsabile di cui al comma precedente avrà il compito di controllare il corretto espletamento dei servizi assistenziali nonché la migliore funzionalità degli stessi

Parimenti, il Comune individua un proprio referente che si rapporta con il referente/responsabile dell'Azienda per qualunque segnalazione ed eventuali contestazioni di ospiti e/o loro familiari.

ART. 14 VOLONTARIATO

L'impiego di singoli operatori volontari da parte dell'AZIENDA, o di associazioni di volontariato, viene riconosciuto e stimolato *previ periodici incontri che consentano lo scambio di informazioni e la piu' proficua collaborazione.*

L'AZIENDA dovrà informare il COMUNE dell'eventuale utilizzo di personale volontario segnalando:

- il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa.

In nessun caso le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto alle funzioni degli operatori.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITAZIONI DEL SUBAPPALTO

L'Azienda non potrà cedere ad altri soggetti il presente contratto, potendo tuttavia affidare a terzi singoli servizi, nell'ambito delle norme di legge al riguardo, dandone comunicazione al COMUNE.

ART. 16 CONTINUITA' E REGOLARITA' DELLA GESTIONE

L'AZIENDA non può in nessun caso sospendere i servizi con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con il COMUNE.

Qualora il COMUNE accerti che, per motivi imputabili all'AZIENDA, un servizio non sia conforme alle direttive di legge, verrà effettuata procedura formale di contestazione, rispetto alla quale l'AZIENDA avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione.

L'AZIENDA non risponde della sospensione o riduzione dei servizi dovuta a fatti allo stesso non imputabili ovvero a cause di forza maggiore.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, può essere esercitata da ciascuna delle parti la risoluzione anticipata del presente contratto con preavviso di almeno tre mesi.

In caso di risoluzione anticipata, l'AZIENDA avrà diritto al corrispettivo sino al giorno della effettiva cessazione della gestione in capo all'Azienda stessa.

ART. 18 ASSICURAZIONE

Il Comune provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dalla attività della Casa di riposo oggetto della presente convenzione

Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all'Azienda contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Tutti gli oneri assicurativi ed antinfortunistici sono a carico dell'Azienda IRCR, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

ART. 19 CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto in qualsiasi momento, con congruo preavviso da comunicare alla Direzione dell'Azienda IRCR anche per le vie brevi, di effettuare controlli nei locali della struttura A. Cristallini per verificare la corrispondenza alle norme stabilite in convenzione.

L'Azienda dovrà fornire la massima collaborazione affinché gli incaricati dell'Ente possano effettuare validi e completi controlli, fornendo in particolar modo libero accesso ai vari locali, la documentazione ed i chiarimenti richiesti.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 193/2003, il trattamento dei dati personali forniti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione avverrà esclusivamente per finalità istituzionali e con le modalità prescritte dalla legge e dal regolamento.

L'AZIENDA, e per esso il Direttore, è formalmente autorizzato del trattamento dei dati personali alla stessa trasmessi dagli uffici competenti.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto nella seguente convenzione i contraenti hanno riferimento alle norme vigenti in materia.

Le parti si impegnano altresì ad esaminare e risolvere direttamente, di volta in volta, le singole questioni che dovessero sorgere in sede di esecuzione del presente contratto.

Le parti concordano altresì, per la soluzione delle controversie relative all'esecuzione della presente convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, di richiedere, prima dell'eventuale ricorso dal giudice ordinario, il giudizio di un Collegio Arbitrale. Tale collegio sarà composto da un rappresentante del COMUNE e da un rappresentante dell'AZIENDA e presieduto da un esperto del settore nominato in accordo tra le parti o in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Macerata.

Per le eventuali controversie è in ogni caso competente il Foro di Macerata.

ART. 22 REGISTRAZIONE E SPESE

La presente scrittura provata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Tutte le spese di cui alla presente sono a carico del COMUNE.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data. _____

COMUNE DI MONTEFANO
IL SINDACO
PRESIDENTE
Dr. Carlo Carnevali
Centioni

APSP IRCR MC
IL
Dr. Giuliano

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott. BENASSAI VINCENZO

Il Sindaco
Dott. Carnevali Carlo

Prot. N.

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3^a comma, del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

Montefano li,04-03-17

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BENASSAI VINCENZO

ESTREMI DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[] decorso di 10 giorni dalla pubblicazione dal.....

Montefano li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BENASSAI VINCENZO

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Montefano li,

Il Segretario Comunale
Dott. BENASSAI VINCENZO